

Regolamento della prova finale prevista per il conseguimento della Laurea triennale in Ingegneria Elettrica classe L9 – Ingegneria Industriale

(Approvato nella seduta del CCS del 31.01.2013.)

Articolo 1 – Modalità di svolgimento della prova finale di Laurea

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una **prova finale**.

La prova finale del Corso di Laurea ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti, e nelle loro integrazione.

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto (**elaborato breve**), le cui caratteristiche sono definite nell'articolo 3.

Ai sensi dell'art.22 del Regolamento Didattico di Ateneo il Consiglio di Facoltà, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, ad inizio di ogni anno, stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (luglio);
- 2) Autunnale (ottobre-novembre)
- 3) Straordinaria (febbraio-marzo).

Per ciascuna sessione di esami di Laurea, il Presidente del Consiglio di Corso di Studi fissa il luogo della prova finale e la data in armonia con il Calendario Didattico di Facoltà e comunque con sufficiente anticipo tale da consentire l'adempimento delle funzioni della Commissione, oggetto dei successivi articoli.

Articolo 2 – Modalità di accesso alla prova finale

Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo) dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Laurea comunicano al Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea almeno 3 temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web della Corso di Studio. Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

Per accedere alla prova finale lo studente deve avanzare domanda ad un Docente (Professore o Ricercatore) afferente al Corso di Laurea, che assume la funzione di relatore, all'inizio dell'ultimo anno di corso e comunque almeno 4 mesi prima della presumibile sessione di Laurea.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Articolo 3 – Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono- o pluridisciplinare.

Tra le tipologie di elaborato breve, che costituisce approfondimento delle tematiche affrontate nel Corso di studi, rientrano:

1. rassegna bibliografica su un tema assegnato da un relatore;
2. relazione tecnica su un progetto sviluppato durante il percorso curriculare del corso di studio;
3. relazione tecnica su argomenti già affrontati in esercitazioni di laboratorio, di campo e progettuali sviluppate durante il percorso curriculare del corso di studio;

4. saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
5. saggio breve su una tematica interdisciplinare;
6. saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curriculare;
7. presentazione di un caso di studio.

L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato - comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia - non dovrà superare le 30 cartelle.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente". Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Facoltà per qualsiasi ragione, il Preside procede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Una apposita Commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti dal Regolamento.

Articolo 4 - Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, e sono composte da sette componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche la nomina di quattro componenti supplenti.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, alla Presidenza di Facoltà, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Presidente di Corso di Laurea o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

Articolo 5 – Determinazione del voto di Laurea

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento.

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi.

Nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU.

Nel calcolo della votazione iniziale può essere aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode.

La Commissione giudicatrice dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti. L'attribuzione del punteggio (da 0 a 7) da parte di ciascun componente la

Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente.

La Commissione dispone di un ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102) .

In caso di pieni voti (110/110), la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

Articolo 6 – Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore nella sessione estiva del 2014.

Prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è comunque offerta allo studente la facoltà di scelta tra:

- la presentazione e discussione di una **Tesi**, disciplinata dai precedenti regolamenti (comprese le modalità di determinazione del voto di laurea);
- la presentazione e discussione una **elaborato breve** disciplinato dal presente Regolamento.

Anche gli studenti che hanno già fatto richiesta di assegnazione della Tesi di Laurea prima dell'emanazione del presente regolamento potranno esercitare l'opzione di assegnazione dell'elaborato breve.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Corso di Studio.